

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Oltre all'applicazione dei criteri comuni di valutazione, validi per tutte le classi, con riferimento alle classi quinte, in applicazione del D.M. 769 del 26/11/2018 e Nota prot. 1989 del 26 novembre 2018, la nuova legge che ha riformato gli esami di stato conclusivi, per l'ammissione degli allievi agli esami di stato, vengono applicati i seguenti altri criteri:

Accertato che i docenti hanno messo in atto iniziative e strategie didattiche volte al recupero delle lacune rilevate nel corso dell'anno e pregresse, un alunno, salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, è ammesso agli esami conclusivi se rientra in tutto od in parte nelle seguenti situazioni e risulta essere in possesso dei seguenti requisiti:

CANDIDATI INTERNI

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste dall'articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
- b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, **fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere l'alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.**
- c) aver conseguito la sufficienza in condotta.

CANDIDATI ESTERNI

Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: - a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

- b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);
- d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. Criteri per l'attribuzione del credito scolastico: Il credito scolastico viene attribuito applicando le disposizioni emanate dal Ministero dell'Istruzione secondo le tabelle che vengono allegate alla presente sezione.

Attribuzione del credito scolastico

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di classe, si delibera: 1) Di attribuire il credito, tenendo conto oltre che della media dei voti, anche dei seguenti elementi: a) Frequenza delle lezioni b) Partecipazione al dialogo educativo c) Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad attività integrative del P.T.O.F d) Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito formativo) 2) Di assegnare,

in sede d'integrazione del giudizio finale, in caso di esito positivo, il punteggio minimo della banda di oscillazione agli alunni ammessi alla classe successiva con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto o per voto di consiglio. Per quanto riguarda l'attribuzione del credito formativo si stabilisce di valutare le varie attività, purché coerenti con gli obiettivi dell'Istituto, adeguatamente descritte e certificate da parte di enti, associazioni, istituzioni, agenzie, svolte dagli studenti nei seguenti ambiti: cultura, impegno nel sociale e volontariato, attività sportive ed agonistiche, quest'ultime d'autorizzare ad inizio anno scolastico.

ALLEGATI: TABELLE CREDITO SCOLASTICO.pdf